



Consiglio regionale della Puglia
V Commissione consiliare permanente

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICHE AGLI ARTICOLI 5 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2009, N. 14 (MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE)"

Nuovo titolo

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2009, N. 14 (MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE)"

Esaminata dalla V Commissione nella seduta del 31 ottobre 2018.

Relatore: il Vice Presidente Mario PENDINELLI.



Proposta di legge

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)"

Art. 1

Modifiche all' articolo 3 della l.r. 14/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole " a residenza e" aggiungere "/o ";
- b) dopo le parole "ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765)," sono aggiunte le seguenti "possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m³, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000³, a condizione che venga destinata a residenza ed a usi strettamente connessi con la residenza la sola volumetria in ampliamento."



Art. 2

Norma interpretativa comma 1 articolo 4 della l.r. 14/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r.14/2009 deve essere interpretato nel senso che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 14/2009 e qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2009

1. All'articolo 4 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato," sono sostituite dalle seguenti "ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati";
 - b) al comma 3 le parole "le volumetrie in ampliamento" sono sostituite dalle seguenti "le volumetrie complessive ricostruite";
 - c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente
"3 bis. Al fine di assicurare un più adeguato livellamento ed uniformità delle altezze, per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 3, da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive una altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica è consentito utilizzare il maggiore valore



Consiglio regionale della Puglia
V Commissione consiliare permanente

delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell'edificio da demolire e ricostruire.".

Art. 4

Modifica all'articolo 5 della l.r. 14/2009

- a) Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 14/2009 le parole "1° agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti "1° agosto 2018".

Art. 5

Modifica all'articolo 7 della l.r. 14/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 14/2009 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019".